



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

R.G.29134/2021 .

Il Giudice Rossella Masi

nella causa instaurata ai sensi dell'art. 1 co. 48 e ss. L.28.6.2012 n. 92,

T R A

TIZIANA FALCIONE (FLCTZN70B67H501O), **MASSIMO PISANI**
(PSNMSM68R11H501Z), **ROSSANA ROMANELLI** (RMNRSN73A52H501D)
rappresentati e difesi dagli Avv.ti BARTOLO MANCUSO e CARLO GUGLIELMI

ricorrenti

contro

PAM PANORAMA S.p.A. (02036440275), rappresentato e difeso dagli Avv.ti FABIO
PULSONI e SILVIA MARESCA

resistente

contro

GRANDE MELA s.r.l. (14803331009) rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLA
POTENZA e ANTONIO ARMENTANO

resistente

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14/04/2022

OSSERVA

1.La vicenda processuale e le conclusioni delle parti

Con ricorso ex art. 1 c. 48 l. n. 92/2012 Tiziana Falcione, Massimo Pisani, Federica Brugnoli, Rossana Romanelli, Noemi Bortoni, Roberto Parbono e Isabella Marmo hanno chiesto di: *“...1. Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del provvedimento di riammissione in servizio/trasferimento dei ricorrenti disposto dalla società PAM spa in data del 23 giugno 2021; 2. Accertare e dichiarare la*



nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato dalla PAM spa nei confronti dei ricorrenti in data 2.8.21; 3. Ordinare alla PAM spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro in precedenza occupato, ovvero in un posto di lavoro nella città di Roma o ad ogni modo in un posto di lavoro conforme all'ordinamento e alla buona fede; 4. Condannare la PAM spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dei ricorrenti di una indennità risarcitoria (e/o retributiva) commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione e/o di una indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità; si precisa di seguito la retribuzione dei lavoratori in base alla quale commisurare il risarcimento: - Tiziana Falcione € 1842,00 - Massimo Pisani € 2497,91...Rossana Romanelli € 1821,98...IN SUBORDINE 5. Accertare e dichiarare l'esistenza tra i ricorrenti e la Grande Mela srl di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fare data dal 1.2.2019, o dalla diversa data ritenuta di giustizia e fino al 13/7/21; 6. Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della risoluzione/licenziamento intimato ai ricorrenti (ad eccezione della sig.ra Isabella Marmo) in data 13.7.21; con riferimento alla sig.ra Isabella Marmo accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti del rapporto di lavoro, mancando un atto idoneo ad interromperlo e/o la nullità/illegittimità/inefficacia dell'eventuale allontanamento orale intervenuto; 7. Condannare la Grande Mela srl, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore dei ricorrenti di una indennità risarcitoria (e/o retributiva) commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento/allontanamento fino all'effettiva reintegrazione e/o di una indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità; si precisa di seguito la retribuzione dei lavoratori in base alla quale commisurare il risarcimento: - Tiziana Falcione € 1842,00 - Massimo Pisani € 2497,91 - Federica Brugnoli € 1778,86 - Rossana Romanelli € 1821,98 - Noemi Bortoni € 2075,37 - Roberto Parbono € 1903,18 - Isabella Marmo € 1837,95 Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi Con il pagamento delle spese di lite... ”.



Si è costituita Pam Panorama s.p.a., così concludendo: *“...disattesa ogni contraria istanza e deduzione, respingere il ricorso così come ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata si chiede a codesto Giudicante di confermare l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti ed applicare la tutela prevista dal 6° e in subordine 5° comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come novellato dalla legge n. 92 del 2012, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e riducendo il risarcimento del danno eventualmente spettante ai ricorrenti nella misura minima prevista dalle richiamate norme di legge. Nelle denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile la tutela prevista dal 4° comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si chiede di voler ridurre il risarcimento del danno spettante ai ricorrenti nella misura minima di 5 mensilità prevista sul punto dalla suddetta normativa...”*

Si è costituita Grande Mela s.r.l., svolgendo le seguenti conclusioni : *“...in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande spiegate nei confronti della Grande Mela stante l'erronea scelta del rito; in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ad causam della società Grande Mela e, quindi, estrometterla dal presente giudizio; - dichiarare inammissibili le domande formulate dai sigg.ri Pisani e Brugnoni; - nel merito, rigettare le pretese di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;- in ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite da liquidare in maniera esemplare; - accertare la responsabilità aggravata dei ricorrenti ex art. 96, primo comma, c.p.c. e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti e/o “al pagamento di una somma equitativamente determinata” ex art. 96, terzo comma, c.p.c....”*

All'udienza del 24.02.2022 Bortoni Noemi, Brugnoni Federica, Parbono Roberto, Marmo Isabella hanno sottoscritto verbale di conciliazione con la Pam Panorama s.p.a., rinunciando agli atti del giudizio sia nei confronti di Pam Panorama s.p.a., sia nei confronti di Grande Mela s.r.l., che hanno accettato la rinuncia. E' stata pertanto disposta la separazione del giudizio instaurato dai predetti lavoratori e ne è stata dichiarata l'estinzione.



All'udienza del 14.4.2022 la causa è stata discussa in relazione alle posizioni di Tiziana Falcione, Massimo Pisani e Rossana Romanelli.

2. In via preliminare: l'applicabilità del rito "Fornero"

La parte resistente Pam Panorama s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità del rito cd. "Fornero" in relazione alla domanda di accertamento della illegittimità del *"provvedimento di riammissione in servizio/trasferimento dei ricorrenti disposto dalla società PAM spa"* proposta dai ricorrenti.

Al riguardo va osservato che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, nell'ambito del rito "fornero" possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi, qualora il loro esame non comporti un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e consenta di evitare il frazionamento dei processi.

Nella fattispecie, l'analisi delle difese delle parti evidenzia chiaramente come la verifica della legittimità dei provvedimenti del 22.6.2021 sia oggetto del processo di accertamento della validità del licenziamento, in quanto tale indagine costituisce fase necessaria dell'iter logico giuridico sotteso alla valutazione richiesta.

L'eccezione appare pertanto infondata.

Neppure l'eccezione di inammissibilità sollevata da Grande Mela si ritiene condivisibile, considerato che la domanda subordinata dei ricorrenti risulta finalizzata a contestare la legittimità del recesso asseritamente posto in essere dalla società con comunicazione orale del 9 luglio e scritta del 12 luglio 2021 e all'applicazione delle tutele di legge.

2. Nel merito

2.1 Il quadro fattuale e i rilievi delle parti

Al fine della valutazione della fattispecie, giova in primo luogo delineare le modalità e le ragioni del licenziamento, come emergenti dalla ricostruzione delle parti e dalla documentazione allegata.

Risulta pacifico, nonché documentalmente provato, che:



- i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze di Pam Panorama s.p.a., in virtù dei rispettivi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in particolare : a) Tiziana Falcione è stata assunta in data 1.03.2004, con inquadramento al 4[^] livello del CCNL Commercio; b) Massimo Pisani è stata assunto in data 1.06.2008, con inquadramento al 2[^] livello del CCNL Commercio; c) Rossana Romanelli è stata assunta in data 22.03.1996, con inquadramento al 4[^] livello del CCNL Commercio;
- in data 31.01.2019 Pam Panorama s.p.a. ha stipulato con Grande Mela s.r.l. un contratto di cessione del ramo di azienda costituito dal punto vendita situato in Roma, località Casalmorena in Via Frascineto n. 2-10 (sede di lavoro dei ricorrenti), in ragione del quale sono stati trasferiti a Grande Mela i rapporti di lavoro di 13 addetti al punto vendita (tra cui i ricorrenti) con effetto dal 1 febbraio 2019;
- i dipendenti ceduti (tra cui Tiziana Falcione, Massimo Pisani, Federica Brugnoli, Rossana Romanelli, Noemi Bortoni, Roberto Parbono e Isabella Marmo) hanno impugnato giudizialmente la cessione del ramo d'azienda e dei contratti di lavoro; il relativo giudizio si è concluso in primo grado con la sentenza n. 4434 dell'11.05.2021, con cui il Tribunale ha così deciso: “...dichiara l'illegittimità della cessione di azienda realizzata con decorrenza dal 1.2.19 e della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina a Pam Panorama S.p.A. di ripristinare il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle proprie dipendenze nelle mansioni e nel posto in precedenza occupato”;
- con lettere del 22.06.2021 la società Pam Panorama s.p.a. ha comunicato ai predetti lavoratori l'impossibilità di “*dare piena esecuzione*” alla sentenza “*non disponendo più del ramo di azienda costituito dall'ipermercato di via Frascineto n. 2/10 in località Casalmorena (RM)...*”; ha quindi affermato che “*Tale presupposto determina conseguentemente la necessità di dover ricercare una Sua possibile ricollocazione all'interno di quei punti vendita del complesso perimetro aziendale che per esigenze tecnico organizzative e per disponibilità economica-finanziaria, possano proficuamente riceverne la prestazione. Il tutto in considerazione dei peculiari andamenti economici del periodo, della salvaguardia del corretto*



equilibrio dei conti economici delle singole unità produttive e dell'azienda nel suo complesso"; ha così disposto, con decorrenza dal 1 luglio 2021, l'assegnazione dei ricorrenti a sedi diverse e, in particolare, di Massimo Pisani al punto vendita sito in Trieste, via Campi Elisi ang. D'Aviano, di Tiziana Falcione al punto vendita sito a Genova, via Manuzio 11, di Rossana Romanelli al punto vendita sito a Bologna, via Bovi Campeggi 2;

- con lettera del 25.06.2021 i ricorrenti hanno contestato la legittimità del provvedimento di assegnazione, in quanto asseritamente disposto in violazione dell'ordine giudiziale e non fondato su effettive esigenze tecnico-produttive, rilevando, in particolare: *"...non vi siete limitati a violare l'ordine giudiziale, che è già molto grave, ma mirate a vanificarlo assegnando il lavoratore presso una sede irraggiungibile, considerando che la vostra assegnazione/trasferimento non è retto da alcuna esigenza tecnico produttiva, essendo peraltro accesi a Roma dalla sentenza e/o dall'inizio del giudizio a Roma decine di contratti a tempo determinato ovvero gli stessi sono stati prorogati, o ancora viene fatto un impiego importante di lavoratori somministrati"*; hanno inoltre contestualmente offerto la prestazione lavorativa *"nel posto in precedenza occupato o, in subordine, in un posto conforme alle regole dell'ordinamento e ai parametri di correttezza e buona fede oltre al pagamento delle retribuzioni dalla sentenza al ripristino"*

- con lettera del 2.07.2021, Pam Panorama s.p.a. ha confermato le disposte assegnazioni;

- con lettera del 19.07.2021, a fronte della mancata ripresa del servizio da parte dei ricorrenti, Pam Panorama s.p.a. ha contestato agli stessi la seguente violazione disciplinare: *"...risulta alla scrivente direzione che a far data dal 1° luglio 2021, a tutt'oggi, Lei non si è presentata presso il punto vendita a Lei assegnato – risulta inoltre che nessuna documentazione idonea a giustificare l'assenza sia pervenuta al punto vendita assegnato e pertanto rileviamo la Sua assenza ingiustificata, di oltre 3 giorni nell'anno solare, iniziata in data 1 luglio 2021 e a tutt'oggi perdurante"*;



- nel contesto delle giustificazioni rese i ricorrenti hanno negato il carattere ingiustificato dell'assenza, richiamando quanto già evidenziato nelle lettere del 25.06.2021; Falcione e Romanelli hanno inoltre rilevato di essere titolari delle garanzie di cui alla L. 104/1992, occupandosi dell'assistenza di familiari affetti da disabilità grave;
- con lettere del 2.8.2021, Pam Panorama s.p.a. ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro per “licenziamento disciplinare per l'assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare”, con decorrenza dal 22.07.2021.

Nel contesto del ricorso, i lavoratori hanno lamentato l'illegittimità della decisione datoriale, affermando l'insussistenza della giusta causa sottesa al licenziamento; hanno contestato, in particolare, la legittimità del provvedimento con cui Pam Panorama s.p.a. - al momento del ripristino del rapporto lavorativo in forza di dispositivo giudiziale - li aveva assegnati in punti vendita diversi e lontani da quello di provenienza, rilevando che, a fronte dell'illegittima condotta datoriale e della violazione della decisione giudiziale, l'assenza dal lavoro non poteva ritenersi ingiustificata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1460 c.c..

Pam Panorama s.p.a. ha invece ribadito la legittimità dei provvedimenti del 22.6.2021, osservando che la sede di provenienza non era disponibile al momento del ripristino del rapporto lavorativo, essendo stata oggetto della cessione del ramo di azienda a favore della Grande Mela, e che le sedi indicate costituivano l'unica destinazione all'epoca possibile; ha quindi affermato la legittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti, a fronte delle reiterate assenze ingiustificate.

Grande Mela s.r.l. ha invece eccepito al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando come il titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio poteva essere individuato esclusivamente in Pam Panorama s.p.a. .

2.2 In merito alla legittimità dei provvedimenti del 22 giugno 2021

Va osservato in via generale che l'ottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio determina il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve



avvenire nella sede precedentemente assegnata e nelle mansioni originariamente rivestite, salvo che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, purché il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28923 del 19/10/2021; v. anche Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 38209 del 03/12/2021 e Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11927 del 16/05/2013).

Come precisato dalla Suprema Corte, ove tali condizioni manchino è configurabile una condotta datoriale illecita, potenzialmente idonea a giustificare la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (v. sent. cit.). E' stato, in particolare, affermato che, ove il trasferimento risulti adottato in violazione dell'art. 2103 c.p.c., vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460 c.p.c., comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

Nella fattispecie, come rilevato, la sentenza n. 4434 dell'11.05.2021, nel dichiarare l'illegittimità della cessione di azienda realizzata dal 1.2.19 e della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti, ha ordinato a Pam Panorama s.p.a. "di ripristinare il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle proprie dipendenze nelle mansioni e nel posto in precedenza occupato".

Nel dare attuazione alla decisione giudiziale, la società ha disposto il ripristino del rapporto di lavoro, disponendo tuttavia la modifica della sede lavorativa dei ricorrenti; è stato così determinato il mutamento definitivo dell'unità produttiva e del luogo geografico d'adempimento della prestazione dovuta dai lavoratori e, quindi, il loro trasferimento.

Il provvedimento datoriale, a norma dell'art. 2103 c.c., avrebbe dovuto essere fondato su "*comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*", di cui il datore di



lavoro è tenuto a dimostrare la sussistenza, incombendo sullo stesso, da un lato, la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore alla sede di provenienza e, dall'altro, della necessità di assegnarlo alla sede indicata nel provvedimento di trasferimento.

Nel caso in esame, nell'ambito dei provvedimenti del 22 giugno 2021, la parte datoriale ha affermato l'indisponibilità della sede di Casalmorena, indicando le sedi di assegnazione come *“quei punti vendita del complesso perimetro aziendale che per esigenze tecnico organizzative e per disponibilità economica-finanziaria, possano proficuamente riceverne la prestazione”*, considerando *“i peculiari andamenti economici del periodo, della salvaguardia del corretto equilibrio dei conti economici delle singole unità produttive e dell'azienda nel suo complesso”*.

In sede giudiziale, la società ha poi dedotto che i provvedimenti del 22 giugno 2021 costituivano *“l'unica alternativa a quel tempo possibile per garantire il proficuo ripristino dei rapporti di lavoro degli odierni istanti alle dipendenze di Pam Panorama S.p.A., anche tenuto conto delle mansioni, del livello contrattuale, della professionalità della tipologia di contratto rivestite dai ricorrenti”*, aggiungendo che *“all'epoca dei provvedimenti de quibus e cioè al 22 giugno 2021 presso la società convenuta non risultavano posizioni lavorative vacanti disponibili e/o compatibili con le qualifiche, la professionalità le tipologie contrattuali ed i livelli di inquadramento, rivestiti dai ricorrenti, salvo che nei punti-vendita individuati, cui questi ultimi vennero assegnati con il suddetto provvedimento”* e asserendo, in particolare, che nell'area di Roma e nella regione Lazio si era registrato un progressivo calo di fatturato e una crescente incidenza del costo del lavoro, tanto da indurre la società, nel corso del 2020 e del 2021, a richiedere presso talune sedi l'attivazione di ammortizzatori sociali e sottoscrivere con le OO.SS anche accordi di uscita incentivata.

Le allegazioni così operate in merito alle ragioni del trasferimento si prospettano tuttavia insufficienti.

Anche volendo prescindere da ogni valutazione in merito alla dedotta impossibilità di ripristinare la posizione di lavoro dei dipendenti nella sede precedentemente



assegnata in ragione della avvenuta cessione (dichiarata illegittima), la società non ha comunque esplicitato quali siano stati i criteri valutativi utilizzati per l'individuazione delle sedi di destinazione (Trieste, Genova, Bologna). Non sono state svolte puntuali allegazioni in merito alla situazione delle sedi presenti sul territorio nazionale oggetto della valutazione effettuata e, in particolare, all'organico e al numero dei dipendenti di ciascuna sede, alle mansioni da questi svolte e al loro livello di inquadramento, sì da rendere di fatto impossibile la verifica di quanto genericamente dedotto in ordine al fatto che solo nei punti-vendita individuati risultavano all'epoca *“posizioni lavorative vacanti disponibili e/o compatibili con le qualifiche, la professionalità le tipologie contrattuali ed i livelli di inquadramento rivestiti dai ricorrenti”*. Neppure è stato precisato se sia stata esaminata la situazione di tutte o solo alcune delle sedi dell'azienda, e se i punti vendita oggetto di verifica fossero collocati nel medesimo comune di quella di provenienza, nella stessa provincia o regione, nelle regioni limitrofe e, infine, nelle altre regioni; nel contesto della memoria l'unico richiamo effettuato è quello alle sedi di Roma e del Lazio che prospettavano all'epoca situazioni critiche. Non sono state quindi offerte informazioni utili al controllo giudiziale del metodo utilizzato, anche al fine di consentire l'indagine relativa alla attuazione del potere di conformazione della prestazione (e, nello specifico, di collocazione dei lavoratori in ambito aziendale) secondo criteri di buona fede e correttezza, soprattutto a fronte delle contestazioni dei lavoratori, che hanno messo in discussione anche tale aspetto, soprattutto in relazione alla notevole distanza delle sedi di assegnazione dal precedente luogo di lavoro e dalle rispettive residenze e al limitato tempo concesso per prendere servizio.

Dall'evidenziata genericità di allegazione discende peraltro l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta, in quanto relativa a circostanze formulate in maniera aspecifica e, dunque, in contrasto con il disposto dell'art. 244, comma 1° c.p.c. (secondo cui *“la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica ... dei fatti, formulati in articoli separati”* sui quali ogni persona deve essere interrogata): i testimoni non possono essere chiamati a confermare affermazioni



generiche e di carattere valutativo, laddove invece l'azienda avrebbe ben potuto esplicitare le circostanze sopra indicate, al fine di consentirne la necessaria verifica in sede giudiziale. Tale carenza deduttiva non risulta colmata dal contenuto della documentazione prodotta, priva di riferimenti completi e specifici agli elementi conoscitivi menzionati e, quindi, ai dati considerati, alle modalità di elaborazione degli stessi, indispensabili per controllare la correttezza della valutazione effettuata. Deve pertanto affermarsi l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento, in quanto attuati in carenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.

2.3 In merito alla legittimità dei licenziamenti

In base ai principi indicati, la condotta datoriale illegittima si prospetta idonea a giustificare la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (v. sent. cit.).

Pertanto, tale conclusione vale anche all'esito della valutazione comparativa richiesta per la riconducibilità della condotta dei lavoratori all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Come precisato dalla Suprema Corte, occorre infatti effettuare in tal caso un verifica relativa al bilanciamento degli opposti interessi lesi dai comportamenti delle parti, che può fondarsi sull'indagine di vari elementi, tra cui *"...in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35, 36 e 41 Cost.."* (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21391 del 13/08/2019, tra le altre).



Nella fattispecie, a fronte dell'inottemperanza alla decisione giudiziale di ripristino della posizione lavorativa originaria, con assegnazione dei lavoratori a sedi situate a grande distanza dal precedente luogo di lavoro e dalle rispettive residenze, dell'assenza di puntuale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, dei tempi ristrettissimi concessi per prendere servizio, i lavoratori hanno adottato, in concreto, un comportamento improntato a buona fede, segnalando formalmente e sin dal principio la validità dell'atto di trasferimento e offrendo contestualmente e reiteratamente la propria prestazione di lavoro presso la sede di provenienza e finanche presso altra sede diversamente individuata; del resto – contrariamente a quanto sostenuto dalla società – *“l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cod.civ. prescinde del tutto dall'impugnazione giudiziale, rappresentando il tipico caso di autotutela della parte non inadempiente, la cui realizzazione è utile se tempestiva, essendo finalizzata, nell'immediatezza, ad evitare la produzione o l'aggravamento della lesione del bene minacciato dall'atto illegittimo del datore di lavoro”* (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11408 del 11/05/2018 , cit.). D'altra parte, le parti convenute non hanno svolto deduzioni relative all'incidenza negativa del comportamento dei lavoratori sulla organizzazione datoriale e, più in generale, sulla realizzazione degli interessi aziendali.

Per quanto premesso, quindi, appare del tutto insussistente il fatto contestato dalla Pam Panorama s.p.a. nella missiva del 19.07.2021 e posto a fondamento dei licenziamenti, non potendosi ritenere ingiustificata l'assenza dei lavoratori.

2.4. La tutela applicabile

La fattispecie risulta rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 42 n. 4) l. 92/2012: per i licenziamenti disciplinari la tutela reintegratoria “debole” si applica nelle ipotesi in cui il giudice *“accerta che non ricorrono gli estremi di giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una s23anzione*



conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

Nella specie dunque – in cui risulta incontestato il requisito dimensionale necessario per l’applicazione della tutela, la cui assenza avrebbe dovuto essere dedotta e provata dalla parte datoriale - il provvedimento di licenziamento va annullato ed il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione dei lavoratori e al “pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione ...”.

La norma citata prevede che “...in ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; nella fattispecie, il licenziamento è stato comunicato il 2.08.2021 (con effetto dal 22.07.2021, come previsto dall’art. 1 co. 41 l.92/2012), quindi, essendo ad oggi intercorso un periodo inferiore alle 12 mensilità, deve affermarsi il diritto dei ricorrenti all’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (retribuzione di riferimento pari a € 1.842,00 per Tiziana Falcione, € 2.497,91 per Massimo Pisani, € 1.821,98 per Rossana Romanelli, come indicato dalla parte ricorrente, in assenza di contestazioni della controparte; v. anche buste paga - doc. 19 fasc. ric.).

La carenza di deduzioni specifiche delle parti resistenti in merito alla prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi e l’insussistenza di elementi emergenti al riguardo dagli atti processuali escludono evidentemente la possibilità di applicare il criterio dell’*aliunde perceptum*.

Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.

3. La domanda subordinata nei confronti della Grande Mela s.r.l.

L’accoglimento della domanda proposta in via principale rende ultronea la valutazione relativa alla domanda subordinata nei confronti di Grande Mela s.r.l. .

3.Le spese processuali



In ragione della soccombenza, Pam Panorama s.p.a. va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal DM n. 37 dell' 8/3/2018 - tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e della complessità della controversia, nonché delle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.

Visto l'esito del giudizio, le spese relative al rapporto processuale instaurato tra Grande Mela s.r.l., Pam Panorama s.p.a e i ricorrenti possono essere compensate; non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo stata dedotta e dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata, iniziativa che – al di là della valutazione in merito alla sua fondatezza – è stata ampiamente motivata nel contesto del ricorso.

Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.

P.Q.M.

- dichiara illegittimo il licenziamento comunicato il 2.08.2021 con effetto dal 22.7.2021 e condanna PAM PANORAMA S.P.A. alla reintegrazione di TIZIANA FALCIONE, MASSIMO PISANI e ROSSANA ROMANELLI nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore di ciascun lavoratore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna PAM PANORAMA S.P.A. al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 4.191,75 , di cui € 546,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA e contributo unificato;
- dichiara interamente compensate le spese relative al rapporto processuale instaurato tra i ricorrenti, Pam Panorama s.p.a e Grande Mela s.r.l. .



Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

28/04/2022

Il Giudice

Rossella Masi

